



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

18/2016

Febbraio/8/2016 (*)

Napoli 12 Febbraio 2016

L’Inps, con il messaggio n° 286 del 25 gennaio scorso, ha diramato le istruzioni operative per usufruire del nuovo Regime Contributivo agevolato per gli Artigiani e Commercianti.

L’INPS, con messaggio n. 286 del 25 gennaio 2016, **ha delineato le istruzioni relative al regime agevolato per gli artigiani e commercianti, previsto dall’art. 1 commi 77-84 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 e ss.**

L’Istituto ha ribadito che la *condicio sine qua non* per aderire al nuovo regime agevolato è **la richiesta inviata esclusivamente per il tramite dell’apposito modulo disponibile all’interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.**

Il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre 2015, è stato fissato improrogabilmente per il giorno 28 febbraio 2016.

Resta inteso che, ai fini del riconoscimento del regime agevolato, al momento della presentazione della domanda, la posizione INPS del soggetto richiedente deve essere attiva.

Il Regime Agevolato

La Legge Finanziaria 2015 istitutiva del regime forfettario ha previsto per alcune categorie di soggetti la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.

I beneficiari dell'agevolazione sono tuttavia solamente gli imprenditori individuali iscritti alla gestione IVS, Artigiani e Commercianti, mentre ne sono esclusi tutti i professionisti, sia coloro iscritti alle rispettive casse di previdenza, sia i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata dell'Inps per i quali l'applicazione del regime forfettario non ha comportato nessun tipo di agevolazione dal punto di vista contributivo.

La norma *de qua* decretò la possibilità, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, di non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge 233/1990 previsto ai fini del versamento dei contributi e, quindi, di applicare le aliquote contributive previste per le gestioni artigiani e commercianti unicamente sul reddito dichiarato.

Dal 1° gennaio 2016, invece, chi opera con il regime forfettario dovrà versare i contributi INPS artigiani e commercianti ridotti del 35%, questo per effetto dell'integrale sostituzione del comma 77 della Legge di Stabilità 2015.

Per tali contribuenti il minimale contributivo è ridotto del 35%, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015, per i quali non era previsto l'assoggettamento al minimale contributivo, anche se, di conseguenza, questi ultimi ritorneranno a pagare, con effetto dal 2016, il minimale contributivo ma ridotto del 35%.

Il regime ordinario

Il regime ordinario di versamento dei contributi per un soggetto imprenditore iscritto alla gestione IVS artigiani e commercianti prevede infatti:

→ il pagamento di contributi dovuti sul reddito minimale stabilito per l'anno di riferimento, da versare indipendentemente dal reddito prodotto;

→ il pagamento di contributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede il minimale, nel caso in cui il reddito effettivo dichiarato per l'anno di riferimento fosse superiore al reddito minimale, determinati sulla base delle aliquote previste entro un massimale annuo.

Le istruzioni operative

Con il messaggio *de quo*, l'INPS fornisce l'indicazione delle modalità di presentazione delle domande per aderire al nuovo regime agevolato. In particolare le istanze dovranno pervenire all'Istituto attraverso apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, secondo le seguenti scadenze:

→ per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell'anno precedente, è il giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente);

→ per i soggetti che abbiano una data di inizio attività antecedente il 31/12 dell'anno precedente senza essere titolari di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno corrente.

Le domande saranno istruite in maniera automatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l'intervento di un funzionario.

Le funzioni a disposizione

Le funzionalità messe a disposizione dell'utente nell'area riservata del sito sono:

- Adesione al regime agevolato,
- Adesione parziale al regime agevolato,
- Rinuncia al regime agevolato,
- Revoca totale dal regime agevolato,
- Revoca parziale dal regime agevolato.

In caso di iscrizione del soggetto che generi l'attribuzione di un nuovo codice azienda si potrà godere del regime agevolato solo a fronte di presentazione di una nuova domanda.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT